



Decreto n. 73

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 15, comma 5 e l'art. 19;

VISTO il D.P.C.S. 15 febbraio 2005, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 32 in data 12 giugno 2007, con il quale sono stati determinati i criteri generali e le modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTA la circolare n.10 in data 19 dicembre 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante i criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la loro durata e la valutazione dei dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 32, in data 5 aprile 2011 di rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, della Giustizia Amministrativa, registrato all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria in data 7 aprile 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.7/B in data 6 febbraio 2012, concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area A.1, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare l'art.9, comma 1, sul contenimento delle spese in materia di impiego pubblico;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n.125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n.114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

VISTO il decreto del segretario generale della Giustizia amministrativa p.t. n.103 in data 19 settembre 2014, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Bufalo, dirigente della Giustizia amministrativa, l'incarico di Segretario generale del Tar della Calabria, Catanzaro, per la durata di tre anni, fino al 18 settembre 2017;

VISTO il successivo decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa p.t. n.35 in data 22 aprile 2015, con il quale l'efficacia temporale del suindicato incarico è stata prolungata, con il consenso dell'interessato, fino al 30 ottobre 2017;

VISTO il proprio decreto in data 30 giugno 2016, con il quale, per le ragioni ivi indicate: è revocato, a far tempo dal 6 luglio 2016, l'incarico di Segretario generale del TAR di Catanzaro conferito al dott. Salvatore Bufalo con i decreti sopra richiamati; è risolto di diritto il contratto di lavoro a tempo determinato accessivo all'incarico medesimo stipulato fra le parti in data 2 e 7 ottobre 2014, e di cui all'atto aggiuntivo in data 22 aprile 2015; è disposto, con separato provvedimento, il conferimento al dott. Salvatore Bufalo dell'incarico di Segretario generale del Tar del Lazio, Sezione staccata di Latina, a far tempo dal 6 luglio 2016;

RITENUTO, pertanto, in conformità al decreto del 30 giugno 2016, di conferire al dirigente, sulla base dei titoli culturali e professionali risultanti dal curriculum, la titolarità dell'incarico di Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina;

SENTITI il Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Direttore generale delle risorse umane ed organizzative;

DISPONE

Articolo 1

(Conferimento dell'incarico)

A far tempo dal 6 luglio 2016, al dott. Salvatore Bufalo, dirigente della Giustizia amministrativa, è conferito l'incarico di Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, tenuto conto dei requisiti culturali e professionali.

Articolo 2

(Oggetto dell'incarico)

Il Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti individuati dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005 e dall'art.17 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.7/B del 6 febbraio 2012.

Articolo 3

(Obiettivi da conseguire)

Gli obiettivi correlati all'incarico suddetto sono:

- l'adozione di misure che, valorizzando le risorse e gli strumenti disponibili, consentano di raggiungere risultati positivi nell'attività di supporto alle funzioni giurisdizionali, realizzando, in particolare, a livello organizzativo una proficua attività di collaborazione con i magistrati nelle operazioni materiali di ricerca e di studio;
- il miglioramento dei livelli di comunicazione con l'utenza esterna sotto il profilo della tempestività e della completezza delle informazioni fornite;

- l'attivazione e/o l'affinamento di criteri operativi utili per accelerare la definizione dei giudizi pendenti ed eliminare o ridurre l'eventuale arretrato;
- l'utilizzo degli strumenti informatici, al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente espletamento dei compiti attribuiti all'ufficio;
- la razionale distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale assegnato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina;
- la cura diligente e tempestiva della pubblicazione sul sito informatico della giustizia amministrativa delle pronunce giurisdizionali;
- l'adozione delle misure occorrenti per adeguare la sicurezza degli uffici ai livelli stabiliti dalla legge, con riferimento alle disposizioni relative ai datori di lavoro.

Con riferimento, in particolare, agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza, si richiamano gli obblighi di trasmissione dei dati di seguito indicati, ai fini della loro pubblicazione da parte dell'Ufficio centrale a tanto preposto, nelle more dell'adozione di un sistema di gestione in autonomia finalizzato anche alla loro pubblicazione:

- dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art.14 del d.lgs n.33/2013);
- dati concernenti i beni immobili posseduti e la gestione del patrimonio (art.30 del d.lgs n.33/2013);
- dati riferibili ai procedimenti ed ai provvedimenti amministrativi (art.23 del d.lgs n.33/2013);
- dati relativi alla regolare attuazione dell'accesso civico (art. 5 e 43 del d.lgs n.33/2013);
- dati relativi ai contratti pubblici, lavori servizi e forniture (art. 37 del d.lgs n.33/2013);
- dati concernenti i processi di pianificazione e di realizzazione delle opere pubbliche attinenti alla sede del Tribunale (art.38 del d.lgs n.33/2013);
- dati concernenti la pubblicità di tutti gli atti di gara (art. 29 del d.lgs n.50/2016).

Articolo 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico è conferito per la durata di tre anni, a decorrere dal 6 luglio 2016 fino al 5 luglio 2019.

Articolo 5

(Disciplina applicabile)

Al rapporto di lavoro derivante dall'incarico si applicano le disposizioni del vigente C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'Area 1 del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006- 2009, stipulato in data 12 febbraio 2010, nonché le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato e, in via residuale, le norme del Codice Civile.

Nell'ambito del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, è sempre possibile, con il consenso dell'interessato, assegnare il dirigente ad altro incarico dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 5.7.2016

IL SEGRETARIO GENERALE